



Berna, 11 marzo 2022

Destinatari:

i Governi cantonali

**Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a)**

**Avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

l'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e quelle dell'economia nonché altre cerchie interessate in merito alla modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal). La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

*Trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie*

Nell'ambito della modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) sono stati chiariti alcuni aspetti riguardanti l'utilizzazione dei dati rilevati dagli assicuratori-malattie. Le Camere federali hanno deciso che la raccolta di informazioni deve basarsi di principio su dati aggregati, e che la rilevazione e l'utilizzazione di dati individuali possono essere autorizzate esclusivamente per obiettivi che richiedono tale grado di dettaglio, e soltanto se i dati in questione non sono ancora disponibili altrove in forma centralizzata. In tal caso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è autorizzato a richiedere dati individuali per gli scopi menzionati all'articolo 21 LAMal e all'articolo 35 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal), ossia per la sorveglianza dell'evoluzione dei costi per tipo di prestazione e fornitore, per l'analisi degli effetti della legge e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione e per la valutazione della compensazione dei rischi. L'OAMal dev'essere adeguata di conseguenza. È dunque necessario disciplinare a livello di ordinanza in special modo il tipo di dati da comunicare.

In seguito all'introduzione di una distinzione più chiara dei compiti e degli obblighi tra LAMal e LVAMal, occorre ora precisare anche nell'ordinanza d'esecuzione di quest'ultima (art. 62a dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal) gli scopi dell'utilizzazione dei dati.



### *Misure di contenimento dei costi: attuazione del pacchetto 1a*

#### *Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali*

Con l'adozione dell'articolo 47b LAMal è creata la base legale per la comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali, che obbliga i fornitori di prestazioni e gli assicuratori e le loro rispettive federazioni nonché le organizzazioni di cui all'articolo 47a LAMal a comunicare gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente, su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti in relazione con le tariffe.

Occorre dunque disciplinare a livello di ordinanza in special modo il tipo di dati da comunicare. L'elenco di questi dati deve comprendere per esempio i dati operativi di carattere generale, i dati sull'effettivo del personale delle aziende, quelli sul tipo di prestazioni, esami e cure, i costi di produzione delle prestazioni, le necessarie informazioni sull'imputazione di questi costi alle singole prestazioni e le necessarie indicazioni sull'evoluzione dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Devono essere disciplinati anche la rilevazione, il trattamento, la sicurezza e la conservazione dei dati.

#### *Articolo sulla sperimentazione*

L'articolo 59b LAMal permette di sperimentare, al di fuori del quadro ordinario della stessa legge, progetti innovativi volti a frenare l'aumento dei costi, a rafforzare la qualità e a promuovere la digitalizzazione. Il Consiglio federale dovrà definire le condizioni per l'autorizzazione di questi progetti e i requisiti minimi per la loro valutazione. Il DFI esaminerà ogni progetto pilota e dopo la relativa autorizzazione emanerà un'ordinanza in cui definirà i diritti e gli obblighi dei partecipanti.

A livello di ordinanza è dunque necessario elencare i principi (e gli obiettivi) definiti per i progetti pilota, precisare il contenuto della domanda di autorizzazione, stabilire i punti che devono essere disciplinati nell'ordinanza del DFI e fissare le modalità di attuazione e i criteri di valutazione per l'integrazione di un modello nella legge. Siccome gli assicurati possono partecipare su base volontaria, occorre disciplinare come poter garantire i loro diritti. Inoltre l'ordinanza disciplina il modo di procedere in caso di proroga del progetto pilota.

Con la presente vi trasmettiamo l'avamprogetto posto in consultazione, invitandovi a esprimere il vostro parere sul medesimo e sul rapporto esplicativo. La procedura di consultazione si concluderà il

**16 giugno 2022.**

L'avamprogetto e la documentazione afferente alla consultazione sono disponibili in Internet al seguente indirizzo: <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing>.



Ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo pertanto a trasmetterci il vostro parere possibilmente per via elettronica, entro la scadenza del termine di consultazione, **utilizzando il modulo Word messo a disposizione** e inviandocelo a uno dei seguenti indirizzi e-mail, indicando nel modulo anche una persona di contatto per eventuali domande:

[tarife-grundlagen@bag.admin.ch](mailto:tarife-grundlagen@bag.admin.ch)  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

Il segretariato della divisione Tariffe e basi dell'Ufficio federale della sanità pubblica (tel. 058 462 37 23) è a vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio e ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Alain Berset  
Consigliere federale